

BVGer D-6341/2019 vom 23. Oktober 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6341_2019_d20191023

FR: TAF D-6341/2019 du 23 octobre 2019

IT: TAF D-6341/2019 del 23 ottobre 2019

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 23 ottobre 2019

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3

Preliminarmente il Tribunale osserva come, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 23 ottobre 2019 – che vale anche per i figli C._____ e D._____ (cfr. supra lett. I e Q) – e non avendo gli insorgenti contestato specificatamente la pronuncia del loro allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della

D-6341/2019 Pagina 11 qualità di rifugiato e della loro domanda d'asilo. In tal senso, la richiesta eventuale formulata da parte degli insorgenti nel ricorso ai fini del giudizio, ovvero di confermare la pronuncia dell'ammissione provvisoria pronunciata dalla SEM, risulta essere senza oggetto.

E. 4.1

Nella sua decisione, la SEM ha dapprima ritenuto inverosimili le dichiarazioni espone dall'insorgente in merito al movimento "(...)", in quanto in primo luogo tali sue affermazioni sarebbero apparse soltanto nel corso della seconda audizione, non essendo invece in alcun modo palesatesi durante il verbale del primo colloquio. In secondo luogo, inconsistenti sarebbero sia le sue affermazioni circa il fatto che sarebbe stato identificato da Hamas quale mente dietro il movimento succitato, come pure di essere considerato una (...) a causa delle circostanze del suo espatrio dalla H. _____. Neppure la convocazione del (...) sarebbe atta a sostenere i suoi asserti, in quanto in particolare non menzionerebbe in alcun modo le ragioni dell'invito a presentarsi presso gli uffici di Hamas. Proseguendo nell'analisi, l'autorità pregressa ha ritenuto le allegazioni dell'insorgente pure irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Segnatamente, circa i maltrattamenti che egli avrebbe subito tra il (...) ed il (...) del (...), gli stessi non avrebbero raggiunto un'intensità tale da impedirgli di continuare a vivere nel suo Paese d'origine. Egli sarebbe peraltro espatriato non a causa degli stessi, bensì a seguito dell'arresto dell'amico avvenuto nel (...) del (...). Altresì, dalle sue stesse dichiarazioni emergerebbe come i suoi famigliari vivano tuttora nella H. _____ ed ivi egli ha comunque potuto vivere una vita degna, conseguendo un diploma universitario ed in seguito lavorando fino a qualche settimana prima l'espatrio. Anche le sue affermazioni circa l'impedimento di lasciare la H. _____ avvenuto nel (...) del (...), si esaurirebbero in mere dichiarazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto. Il fatto che il visto di uscita sia stato annullato, potrebbe difatti essere riconducibile a qualsivoglia altro motivo. Per quanto attiene le sue pubblicazioni, le stesse sarebbero avvenute in modo irregolare e non raggiungerebbero una vasta platea di persone. Oltretutto egli non svolgerebbe alcuna altra attività politica di rilievo e vista l'inverosimiglianza di essere stato nel mirino di Hamas al momento dell'espatrio, l'autorità inferiore ha ritenuto che con le predette pubblicazioni l'interessato non si sarebbe esposto a tal punto da essere percepito da parte di Hamas come una minaccia per il sistema politico. Anche le conseguenze che avrebbero subito i suoi parenti, sarebbero delle semplici affermazioni di parte, e comunque nulla lascerebbe intendere che esse siano effettivamente collegate alle sue attività su (...). Nemmeno le relazioni che egli intratterrebbe dalla Svizzera con altri membri di Fatah, sarebbero rilevanti ai sensi dell'asilo.

D-6341/2019 Pagina 12 Concernente le affermazioni dell'interessata, la SEM ha ritenuto come le minacce subite dal padre ed i sequestri ai danni del fratello e del cugino, come pure il tentativo di sequestro nei suoi confronti, sarebbero stati mossi da mere motivazioni economiche. Pertanto non rientrerebbero nei motivi ex art. 3 LAsi e non sarebbero pertanto pertinenti ai fini della concessione dell'asilo. Infine, l'autorità inferiore ha constatato come neppure sia rilevante per l'asilo lo scritto presentato e datato (...), attestante il fatto che ella non potrebbe soggiornare nei territori palestinesi, poiché priva di un numero nazionale. Da ultimo, in applicazione del principio dell'unità della famiglia, l'autorità inferiore ha respinto anche la domanda d'asilo del figlio C. _____.

E. 4.2

Nel loro memoriale ricorsuale, gli insorgenti indicano dapprima come la verosimiglianza e la coerenza delle allegazioni di A. _____ vadano considerate, a differenza di come le avrebbe analizzate la SEM, dal punto di vista globale, tenendo conto, nel complesso, della situazione in cui avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine, di costante timore per la sua vita e

la sua incolumità fisica. In primo luogo, al contrario di quanto contenuto nel provvedimento querelato, le sue asserzioni circa il fatto che egli sarebbe stato identificato e quindi pure ricercato dalle autorità di Hamas in ragione del ruolo da lui svolto nell'ambito del movimento "(...)", sarebbero da ritenere veritiere. Invero, nel corso dell'audizione sulle generalità egli sarebbe stato molto sintetico riguardo ai suoi motivi d'asilo, pensando che la sede corretta per esporli in modo completo fosse quella dell'audizione sui motivi d'asilo. In tal senso, anche il Tribunale concorderebbe nel ritenere che vada dato minimo valore probatorio a quanto dichiarato nel corso della prima audizione. Oltracciò, sarebbe perfettamente in accordo con la normale logica dell'agire che la sua famiglia gli abbia raccontato delle circostanze successe a I. _____ soltanto dopo il suo arrivo in Svizzera e ciò per non creargli ulteriori preoccupazioni oltre al viaggio. Anche le sue dichiarazioni relative la sua identificazione da parte di Hamas come mente del movimento succitato, sarebbero verosimili. Ciò tenendo conto che la procedura d'asilo non prevedrebbe che ogni affermazione sia provata in modo incontrovertibile, e vista la convocazione del (...) prodotta. Gli insorgenti successivamente, ritengono come le allegazioni di A. _____ siano, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, anche rilevanti in materia d'asilo. Sarebbe difatti scorretto ritenere come gli atteggiamenti persecutori da lui subiti non abbiano raggiunto un'intensità sufficiente. Egli sarebbe difatti stato arrestato a più riprese da uomini di Hamas, in un crescendo di tensione, finché, dopo l'arresto dell'amico, sarebbe stato costretto a partire. Nella decisione sindacata, non verrebbe poi considerata

D-6341/2019 Pagina 13 una circostanza ovvia in relazione alle sue pubblicazioni su (...), ovvero che poche persone reagirebbero ai suoi messaggi per timore di incorrere a loro volta in atti persecutori. Inoltre, il suo profilo sarebbe pubblico e quindi accessibile a tutti, ed anche se non potrebbe verificare il numero di visualizzazioni, raggiungerebbe una platea di quasi (...) persone registrate come "(...)". In ogni caso, ai sensi della LAsi, sarebbe comunque rifugiato anche chi si sottrarrebbe ad una pressione psichica divenuta insopportabile. Alla luce degli elementi precedenti, i ricorrenti concludono come la decisione avversata si fonderebbe su di un accertamento inesatto ed incompleto delle allegazioni dell'interessato, che non sarebbero state analizzate dalla SEM nella loro globalità ed in rapporto con la situazione politica vigente nel loro Paese d'origine.

E. 5.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale

di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in D-6341/2019 Pagina 14 preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5.3

In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità al Centro di registrazione e di procedura (CRP), ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. le sentenze del Tribunale D-7090/2018 del 30 giugno 2021 consid. 7.2; D-364/2019 dell'11 giugno 2021 consid. 5.3.2; E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato).

E. 5.4

Se v'è certamente luogo di ammettere che le dichiarazioni presentate nel contesto della prima audizione in un CRP, effettuata ai sensi del vecchio art. 26 cpv. 2 LAsi, non hanno che un valore probatorio ristretto e che non si possa esigere dal richiedente, già in tale occasione, che esponga tutti i suoi motivi d'asilo; al contrario si è in diritto di attendere dal medesimo un esposto concordante dei fatti che portino su dei punti essenziali dei suoi motivi d'asilo in rapporto ad allegazioni presentate ulteriormente in audizione federale (cfr. nello stesso senso ad esempio le sentenze D-7090/2018 consid. 7.2; D-3934/2019 del 17 marzo 2021 consid. 7.1.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).

E. 6

Nel caso in parola, l'insorgente si è prevalso soltanto al momento dell'audizione federale, di alcuni fatti rilevanti inerenti i suoi motivi d'asilo, per di più presentandoli anche in modo incoerente, ed a tratti con dichiarazioni in merito vaghe ed illogiche.

E. 6.1

In proposito, appare innanzitutto poco plausibile come gli eventi scatenanti il suo espatrio nel (...) – ovvero l’arresto di un amico che avrebbe fatto parte del movimento “(...)” (cfr. verbale 4, D91, pag. 10; D147 segg., pag. 17), come pure le ricerche che sarebbero avvenute in seguito nei suoi confronti e le accuse a lui mosse da parte delle forze di sicurezza di Hamas (cfr. verbale 4, D91 seg., pag. 10; D152 segg., pag. 17 seg.) – se fossero effettivamente successi in concreto, non siano neppure stati accennati dall’insorgente durante la prima audizione. Egli infatti, in tale occasione, ha ricondotto i suoi motivi d’asilo unicamente alla sua appartenenza al Fatah, ed alle attività che avrebbe compiuto per lo stesso movimento, circostanze che lo avrebbero condotto a diversi arresti e detenzioni tra il (...) ed il (...) da parte di Hamas (cfr. verbale 3, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.). Del fatto invece che il suo amico fosse stato arrestato poco prima della sua partenza dal Paese d’origine, come pure della sua appartenenza al movimento “(...)”, che secondo le sue stesse dichiarazioni non aveva inoltre alcuna connessione con Fatah (cfr. verbale 4, D178, pag. 21), eventi che invece nella seconda audizione ha posto come motivi alla base del suo convincimento per espatriare, non se ne trova in modo sorprendente alcun accenno nel primo verbale. Ciò, a differenza di quanto parrebbe sostenere implicitamente il ricorrente nel suo ricorso. In tale contesto, non risulta convincente la giustificazione addotta dall’insorgente sia in corso d’audizione federale che nel ricorso, che avrebbe narrato di tali eventi soltanto nella seconda audizione, in quanto in precedenza non ne sarebbe stato a conoscenza. Difatti, tali suoi asserti risultano in contrasto con quanto affermato nel corso della successiva audizione, ovvero che al momento della sua partenza dal domicilio familiare, sarebbe stato lui a rivelare al padre che l’amico J._____ era stato arrestato, come pure che il movimento sarebbe stato scoperto ed egli temeva per la sua vita in quanto era sicuro che J._____ avrebbe sotto tortura fatto il suo nome (cfr. verbale 5, D42, pag. 7). All’interno poi della medesima prima audizione federale, il ricorrente ha in un primo tempo allegato come avrebbe appreso della tortura dell’amico e della rivelazione del suo nome da parte dello stesso ad Hamas, soltanto in Svizzera (cfr. verbale 4, D91, pag. 10); allorché invece in un secondo tempo, ha lasciato intendere come tali informazioni gliel’ebbe rivelate già al momento della partenza dal Paese d’origine, un suo amico (cfr. verbale 4, D147 segg., pag. 17). Inoltre, l’insorgente è incorso in un’altra importante incoerenza nella seconda audizione. Se dapprima ha difatti rivelato come il movimento succitato avrebbe organizzato delle manifestazioni pacifiche per condurre Hamas a (...), ed altresì che Hamas avrebbe detestato tale movimento di cui tutti parlavano (cfr. verbale 4, D91, pag. 10; D135 seg., pag. 15); poco dopo sorprendentemente egli si focalizza su di un’unica manifestazione che avrebbe dovuto tenersi il (...), per

D-6341/2019 Pagina 16 infine asserire come la stessa in definitiva non sarebbe mai stata concretamente realizzata; né narrando di alcuna ulteriore azione in tal senso (cfr. verbale 4, D137 segg., pag. 15 segg.). Appare inoltre poco plausibile che un movimento che avrebbe iniziato a prendere vita unicamente quale idea nel (...) del (...) da un gruppo studentesco, e non essendosi fra l’altro mai concretizzato con alcuna azione, sia in poco più di (...), con il solo passaparola, divenuto così famoso all’interno della popolazione da addirittura essere vista quale minaccia da Hamas per la propria stabilità politica (cfr. verbale 4, D135 segg., pag. 15 seg.). Altresì non risulta credibile come, se effettivamente già nel corso del (...) giorno d’arresto l’amico J._____ avrebbe fornito il nome del

ricorrente ad Hamas, dicendo fosse il responsabile di tutto per tale movimento (cfr. verbale 4, D147, D149 e D151, pag. 17), come pure che tale organismo fosse così invisibile ad Hamas, la polizia interna di quest'ultima non l'abbia ricercato immantinente al suo domicilio, lasciandogli anzi il tempo di organizzare la sua fuga, anche per il tramite del padre, convocandolo invece soltanto a partire dal (...) di (...) (cfr. verbale 4, D91, pag. 10).

E. 6.2

Riassumendo, se d'un canto la sua appartenenza al movimento "(...)" e le ricerche susseguenti da parte di Hamas nei suoi confronti, siano già messe fortemente in dubbio dal fatto che siano apparse soltanto nel corso della seconda audizione, malgrado fossero degli elementi essenziali della narrazione dell'insorgente circa i motivi d'asilo che lo avrebbero condotto all'espatrio, senza alcuna ragione o motivo valido che possa giustificare la loro tardività. D'altra parte tale conclusione è maggiormente supportata dalle diverse incoerenze, vaghezze ed illogicità, disseminate nei suoi asseriti.

E. 6.3

Non soccorrono la credibilità di tali affermazioni, nemmeno i mezzi di prova presentati dall'insorgente. Per quanto attiene la copia dell'attestazione del movimento Fatah della gioventù del (...) (cfr. mezzi di prova n. 2 e n. 9; verbale 4, D159, pag. 18), la stessa risulta certificare unicamente l'appartenenza del medesimo al suddetto movimento, che non è peraltro posta in discussione dal Tribunale, ma non è atto a sostenere in alcun modo gli asseriti dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo. Concernente poi la copia dell'attestazione di Fatah del (...) (cfr. mezzo di prova n. 3 e n. 10; verbale 4, D160, pag. 18 seg.), oltreché essere stata presentata soltanto in fotocopia, e quindi avendo già di per sé un valore probatorio minore, in quanto non si può escludere che la stessa sia stata manipolata e falsificata, non potendone verificare l'autenticità; la stessa appare essere un documento redatto per pura compiacenza ed ai fini della causa. Ciò in quanto non soltanto è stato stabilito su richiesta dell'insorgente e datata a poco

D-6341/2019 Pagina 17 prima del suo arrivo in Svizzera, e quindi non si esclude che sia stato lo stesso ricorrente ad indicare il contenuto della medesima, ma contiene anche delle incoerenze rispetto agli asseriti dell'insorgente. In particolare, in tale scritto è indicato che i servizi di sicurezza di Hamas gli avrebbero impedito più volte di viaggiare, allorché nelle audizioni, egli ha riportato soltanto di un'occasione dove egli sarebbe stato impedito di viaggiare (cfr. verbale 4, D76 segg., pag. 8 seg.; verbale 5, D39 segg., pag. 7). Inoltre riporta come non soltanto il ricorrente sarebbe un membro attivo di Fatah, ma pure lavorerebbe come (...), evenienza quest'ultima che all'evidenza egli non può più esercitare dal suo espatrio, e che risulta peraltro discrepante con gli asseriti dell'insorgente che, dal suo espatrio pubblicherebbe unicamente degli articoli critici sulla sua pagina (...) e sarebbe in contatto con alcune persone appartenenti al movimento Fatah (cfr. verbale 4, D101 seg., pag. 11; D156 segg., pag. 18; verbale 5, D19 segg., pag. 4 segg.). Proseguendo nell'analisi, per la copia dell'attestazione di appartenenza dell'(...) (cfr. mezzo di prova n. 4; verbale 4, D162, pag. 19), che sarebbe stata rilasciata all'insorgente dal movimento di Fatah, oltreché valere in questo contesto quanto già sopra rimarcato per il documento presentato soltanto quale fotocopia, appare stridere fortemente con le medesime affermazioni dell'insorgente. Invero, se in tale attestazione si certifica come il ricorrente avrebbe fatto parte del movimento "(...)", d'altro canto tale asserito non appare assurgere ad alcun elemento probante, in quanto è lo stesso ricorrente che ha dichiarato come Fatah ed il movimento

succitato non avessero fra loro alcun legame (cfr. verbale 4, D178, pag. 21), e di convesso non può essere riconosciuta alcuna legittimità ad una certificazione con tale contenuto da parte del movimento Fatah. Per quanto concerne infine la convocazione datata (...) (cfr. mezzi di prova n. 5 e n. 11; verbale 4, D163, pag. 19), come a ragione già rimarcato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, la stessa anche fosse ritenuta la sua originalità, non proverebbe in alcun modo la veridicità delle allegazioni del ricorrente, in quanto non se ne deduce dal suo contenuto in alcun modo il motivo di tale convocazione. Peraltro l'insorgente in merito non ha appor- tato, oltre che delle generiche asserzioni, alcun elemento concreto che renda credibile che tale convocazione sia autentica, per esempio mancando totalmente il contesto in cui la stessa sarebbe stata recapitata. Neppure con il presente ricorso l'insorgente ha aggiunto qualsivoglia ulteriore elemento in proposito, malgrado ne avesse avuto a più riprese la possibilità anche vista la precedente procedura ricorsuale, ciò che supporta ancora maggiormente la conclusione che tale convocazione non sia autentica.

E. 6.4

Ne discende quindi, che le allegazioni dell'insorgente legate al movimento "(...)" ed alle susseguenti ricerche da parte di uomini di Hamas al

D-6341/2019 Pagina 18 suo domicilio, come pure di convesso gli arresti e le problematiche che i suoi famigliari avrebbero incorso per tali motivi a causa sua, non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 7

Non vanno inoltre oltre delle mere allegazioni di parte, non supportate dal benché minimo elemento concreto, le sue affermazioni circa le quali egli sarebbe stato identificato da Hamas come un (...) di M. _____ (cfr. verbale 4, D91, pag. 10; D152, pag. 17). Invero appare quanto mai sorprendente che il solo fatto che egli non sarebbe risultato registrato all'uscita dal passaggio di K. _____, abbia portato la polizia interna di Hamas a credere che lui fosse passato dal passaggio situato invece a O. _____ (cfr. verbale 4, D152, pag. 17), dove dalle sue stesse allegazioni passerebbero unicamente i (...) (cfr. verbale 4, D152, pag. 17 seg.) o ancora, incoerentemente, che il passaggio di K. _____ fosse l'unico posto dove si potesse passare, anche quale (...) (cfr. verbale 5, D38, pag. 6), ed a giungere quindi all'evidenza che egli sia un (...) di M. _____ (cfr. verbale 4, D91, pag. 10 e D152, pag. 17 seg.). Stesso discorso vale anche per quanto concerne le affermazioni dell'insorgente riguardo al fatto che le autorità di Hamas avrebbero trovato delle prove che egli volesse ribaltare il regime come pure che ricevesse degli aiuti da partiti stranieri, in base alla documentazione che avrebbero trovato sul suo computer (cfr. verbale 4, D92, pag. 10). Le stesse asserzioni risultano difatti essere inconsistenti, non suffragate da alcun elemento concreto e dettagliato. Anzi, del computer che avrebbero sequestrato al suo domicilio degli agenti di Hamas (cfr. verbale 4, D92, pag. 10), non se ne trova in un primo tempo alcuna menzione da parte del ricorrente, avendo allegato quest'ultimo esclusivamente che avrebbero preso dal suo domicilio dei documenti e dei libri (cfr. verbale 4, D91, pag. 10). Inoltre, lui stesso ha ammesso trattarsi di mere accuse non suffragate da alcun elemento concreto, in quanto nel computer si sarebbero trovate unicamente delle bozze di comunicati che il movimento intendeva distribuire (cfr. verbale 4, D154, pag. 18). Tali ultimi elementi, risultano suffragare maggiormente la conclusione di mancanza di credibilità delle allegazioni dell'insorgente in rapporto alle accuse mosse nei suoi confronti da agenti di Hamas. Alla

luce di quanto sopra, anche tali dichiarazioni del ricorrente risultano pertanto inverosimili in relazione all'art. 7 LAsi.

E. 8

Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene inoltre che l'autorità inferiore non abbia valutato rettamente l'intensità dei pregiudizi da lui subiti a causa di Hamas

D-6341/2019 Pagina 19 in patria, che lo avrebbero condotto, in un crescendo di tensione, all'espatrio, anche in relazione alla pressione psicologica divenuta insopportabile alla quale egli si sarebbe così sottratto.

E. 8.1

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 8.2

In tale contesto, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 8.3

Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza

D-6341/2019 Pagina 20 differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle

minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 9.1

Ora, tornando al caso di specie, il Tribunale rileva dapprima come seppure gli arresti ed incarcerazioni che l'insorgente avrebbe subito in patria da parte di agenti di Hamas dal (...) fino al (...), per la sua appartenenza a Fatah, risultino per lo più credibili – essendo però osservato come si possa dubitare quanto all'intensità dei pregiudizi subiti durante le incarcerazioni (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7 seg.) dove il ricorrente asserisce di essere stato sottoposto più volte ad elettroshock, quando invece in un verbale successivo, ha rivelato essersi invero trattato di un'unica occasione (cfr. verbale 5, D50 segg., pag. 8) e della loro quantità (dapprima parla di più di una decina di arresti, cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7; ed in seguito di più di una ventina, cfr. verbale 4, D103 seg., pag. 11 seg.), a causa delle incoerenze presenti nelle allegazioni dell'insorgente in proposito – in quanto egli li ha descritti in modo sufficientemente dettagliato e concreto, con degli elementi reali e plausibili (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7 seg.; verbale 4, D93 segg., pag. 11; D117 segg., pag. 13 seg.; verbale 5, D45 segg., pag. 7 segg.). Ciò che, dal profilo soggettivo, può effettivamente condurre l'insorgente a temere, di poter subire, in caso di rientro in patria, dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi. Tuttavia, alla stessa stregua della conclusione presente nella decisione avversata, pur non volendo sminuire l'entità di tali avvenimenti, agli occhi del Tribunale gli stessi pregiudizi, dal profilo oggettivo, non risultano aver raggiunto un'intensità tale da far apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi per il ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Invero, salvo che per l'incarcerazione di (...) che avrebbe subito nel (...), l'insorgente è

D-6341/2019 Pagina 21 sempre stato detenuto soltanto per (...) dalle forze di sicurezza di Hamas, e liberato ogni volta, senza mai aprire nei suoi confronti alcun procedimento penale, facendogli unicamente sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnava a non commettere più azioni pregiudizievoli nei confronti di Hamas (cfr. verbale 4, D122, pag. 13 seg.; D129, pag. 14). Interrogato sul perché quest'ultimo movimento non avrebbe agito in modo più incisivo nei suoi confronti, è lo stesso insorgente che ha peraltro dichiarato come egli non avrebbe raggiunto un grado di pericolosità tale da giustificare un loro agire in tal senso, ma che lo avrebbe raggiunto invece dopo la sua partecipazione al movimento “(...)” (cfr. verbale 4, D128, pag. 14). Allegazioni dell'insorgente che supportano la conclusione nel senso che egli abbia lasciato il suo Paese d'origine non tanto a causa delle problematiche che avrebbe subito fino al (...) in patria da parte di Hamas, come proposto nel ricorso dall'insorgente, bensì per il timore di patire dei pregiudizi dalla sua affiliazione

al suddetto movimento, che però non è stato ritenuto verosimile (cfr. supra consid. 6). Esito che viene maggiormente confermato dalle circostanze che l'insorgente abbia potuto studiare fino all'università a I. _____, conseguendo un diploma in (...), si sarebbe sposato (cfr. verbale 4, D15 segg., pag. 3), nonché avrebbe lavorato fino a poche (...) prima l'espatrio, in una (...) (cfr. verbale 3, p.to 1.17.04 seg., pag. 4). Elementi che fanno propendere per una vita quotidiana normale dell'insorgente, vista senza particolari timori da parte sua. D'altro canto, anche fosse ritenuta un'intensità sufficiente dei pregiudizi subiti dall'insorgente negli anni dal (...) al (...) – in quanto nell'ultimo arresto del (...) la stessa possa ritenersi esclusa, viste le allegazioni proposte in merito dall'insorgente (cfr. verbale 4, D123, pag. 14) – non potrebbero comunque essere posti in relazione temporale e materiale con l'espatrio avvenuto nel (...). Invero, d'un lato, dato che gli eventi che avrebbero deciso infine il ricorrente all'espatrio, sono stati ritenuti inverosimili, non si spiega un'attesa di (...) mesi dall'ultimo arresto – nel quale non avrebbe peraltro subito dei pregiudizi significativi come già sopra osservato – prima dell'espatrio, ed a distanza di più di (...) dopo il primo tentativo d'espatrio. La sola evenienza da lui dichiarata che egli fosse stato impedito di lasciare il suo Paese d'origine ad (...), in quanto avrebbe appreso di un divieto da parte di Hamas di lasciare il territorio palestinese (cfr. verbale 4, D76 segg., pag. 8 seg.; verbale 5, D39 segg., pag. 7), difatti non risulta convincente. Sorprende proprio che, se realmente il ricorrente avesse ricevuto un divieto d'uscita da parte di Hamas, gli agenti stessi di tale movimento gli abbiano restituito senza alcuna conseguenza tangibile il suo passaporto, che peraltro si sarebbe già procurato nel (...) (cfr. verbale 4, D8, pag. 3) e quindi non potendo escludere altri suoi tentativi d'espatrio. In tal senso, la spiegazione fornita dall'insor-

D-6341/2019 Pagina 22 gente (cfr. verbale 4, D83, pag. 9), appare essere insostenibile. Come denotato poi a ragione dalla SEM nella decisione avversata, il fatto che il suo permesso di uscita da I. _____ fosse stato in seguito annullato – non essendo tra l'altro possibile poter escludere l'evenienza che tale timbro non sia autentico, in quanto trattandosi peraltro di un documento presentato soltanto in copia, risulta essere facilmente apponibile e falsificabile – può infatti essere riconducibile ad una panoplia di motivi differenti, che in mancanza di elementi concreti e dettagliati in proposito da parte dell'insorgente, il Tribunale non è tenuto a vagliare. Le problematiche che l'insorgente avrebbe incorso fino al (...) con Hamas, non risultano essere peraltro il motivo per il quale l'insorgente ha deciso di espatriare da ultimo. Egli ha difatti ricondotto l'organizzazione della sua partenza dal paese d'origine da parte del padre, esclusivamente a causa degli eventi che sarebbero incorsi nel (...) e legati al movimento di cui avrebbe fatto parte (cfr. verbale 5, D42, pag. 7). Motivi che però sono già stati ritenuti inverosimili dal Tribunale (cfr. supra consid. 6). Pertanto, alla luce degli elementi testé citati, la tesi presentata dall'insorgente con il ricorso di aver subito una pressione psichica insopportabile che lo avrebbe indotto all'espatrio, risulta essere infondata. Per il resto, la convocazione dell'(...) prodotta all'incanto (cfr. mezzo di prova n. 6; verbale 4, D164 segg., pag. 19 seg.), non è in grado di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione.

E. 9.2

Da ultimo, neppure le pubblicazioni che il ricorrente avrebbe postato in (...), criticando la situazione presente nel suo Paese d'origine e l'operato di Hamas allorché si trovava ancora in patria, risultano essere di qualche rilevanza ai sensi dell'asilo. È il medesimo interessato che difatti ha addotto che, dopo l'arresto subito nel (...), non avrebbe più pubblicato con la

sua vera identità, ma sotto pseudonimo, ed i suoi articoli sarebbero sempre stati bloccati sul nascere (cfr. verbale 4, D94 segg., pag. 11). Non v'è quindi alcun elemento concreto all'incanto che faccia presagire che il ricorrente sia entrato per le sue pubblicazioni successive al (...) nel mirino delle autorità di Hamas. Un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, per le stesse, può essere quindi senz'altro escluso, non essendo più di alcuna attualità.

E. 10

Alla luce delle considerazioni sopra esplicate, lo scrivente Tribunale ritiene quindi, in una valutazione d'insieme delle dichiarazioni dell'insorgente così come proposto dal ricorrente nel gravame, che a ragione la SEM ha considerato complessivamente le allegazioni del predetto come in parte inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, ed in parte irrilevanti ex art. 3 LAsi. Ciò posto, non risulta pertanto necessario esaminare se le asserzioni dell'insorgente D-6341/2019 Pagina 23 riguardo alle problematiche che avrebbero avuto i suoi famigliari nel Paese d'origine a causa sua siano o meno verosimili, in quanto in ogni caso i problemi da lui adottati ed alla base del suo espatrio non risultano essere credibili e pertinenti ai sensi dell'asilo.

E. 11

Per quanto attiene i motivi d'asilo della ricorrente, onde evitare inutili ripetizioni, e non avendo gli insorgenti proposto alcuna censura od osservazione in merito nel loro gravame, il Tribunale ritiene di poter rinviare per gli stessi ed i mezzi di prova presentati in tale contesto, all'argomentazione e conclusione esposta nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, in quanto la stessa risulta essere sufficientemente completa e dettagliata (cfr. p.to 3, pag. 7 della decisione avversata). A titolo abbondanziale, la situazione vigente nella H._____, nonché quella riconducibile al contesto (...) (cfr. verbale 2, D104 segg., pag. 12; D116, pag. 13) esulano all'evidenza dai motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Difatti, i motivi di fuga risultanti da una guerra o da violenza generalizzata, ai quali ogni persona può essere confrontata, non sono, di per sé, determinanti in materia d'asilo, nella misura in cui non sono dettati da una volontà di persecuzione mirata in ragione di uno dei motivi enunciati esaustivamente all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7).

E. 12

Da ultimo si osserva come le ulteriori prove prodotte dai ricorrenti in corso di procedura, sia riguardanti il loro matrimonio, che le loro identità, nonché il percorso accademico dell'insorgente ed il suo soggiorno (...) (cfr. mezzo di prova n. 13), circostanze che non vengono peraltro poste in discussione dal Tribunale, non risultano all'evidenza di alcuna pertinenza, in quanto non sono atte ad apportare alcun elemento nuovo a supporto della veridicità e della pertinenza delle asserzioni riguardo i loro motivi d'asilo. In relazione poi alla sentenza del Tribunale D-1079/2018 ed alla decisione positiva della SEM del 13 gennaio 2020 circa il fratello della ricorrente e la sua famiglia, al di là di una generica richiesta al Tribunale di prenderle in considerazione da parte degli insorgenti (cfr. risultanze processuali: scritto del 17 gennaio 2020 dei ricorrenti), gli stessi non spiegano in alcun modo i motivi che dovrebbero comportare un'uguale valutazione rispetto alle pregresse nel loro caso specifico. Per di più, dal carteggio degli atti del fratello e dei suoi congiunti (N [...]), si evince come i motivi del loro espatrio risultano differenziarsi oggettivamente da quelli del fratello della ricorrente (rispettivamente cognato del ricorrente) e della sua famiglia. Per il che, essi non possono prevalersi a ragione di una trattazione analoga del

loro caso con quello dei membri famigliari succitati.

D-6341/2019 Pagina 24

E. 13

Visto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.

E. 14.1

Proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato – e di convivente e per suo tramite quindi anche la moglie ed i figli – all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), in ragione delle pubblicazioni tramite (...) e dei contatti che ancora intratterebbe con appartenenti a Fatah dalla Svizzera.

E. 14.2

Invero, a colui che è divenuto rifugiato soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del suo comportamento successivo viene riconosciuta unicamente la qualità di rifugiato e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; l'asilo non è contemplato (art. 54 LAsi; DTAF 2009/28 consid. 7.1). Si tratta segnatamente dei casi in cui il timore fondato di persecuzioni future è riconducibile all'espatrio illegale dal Paese d'origine («Republikflucht»), al deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure ad attività politiche in esilio (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1).

E. 14.3

Nella presente disamina, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, il Tribunale non ravvisa un impegno politico particolare dell'insorgente che lo avrebbe posto nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine e che lo farebbero pertanto correre un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Invero, seppure alcuni messaggi postati sul suo profilo (...) (cfr. mezzo di prova n. 14 e scritto degli insorgenti alla SEM del 22 maggio 2019, cfr. atto B41/3), peraltro tale sua attività effettuata in modo piuttosto discontinuo e dilatato nel tempo, possano contenere un certo grado di critica nei confronti dell'operato di Hamas o di alcune personalità, egli non rende in alcun modo credibile che tali circostanze sarebbero venute a conoscenza di Hamas, nemmeno con le asserzioni generiche e non supportate da elementi concreti contenute nel ricorso. Invero, le sue allegazioni circa i presunti arresti e minacce rivolte verso i suoi famigliari a causa della pubblicazione dei suoi messaggi (cfr. verbale 5, D27 segg., pag. 5; D19 segg., pag. 4; atto B38/2), risultano d'acchito inverosimili poiché apparentabili a delle mere allegazioni di parte non sorrette da alcun elemento concreto a loro sostegno (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7).

D-6341/2019 Pagina 25 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni; cfr. nello stesso senso anche le sentenze del Tribunale D-3586/2020 del 7 dicembre 2020 consid. 8.2 e D-5905/2018 del 17 gennaio 2020 consid. 5.4) e di quantomeno dubbiosa tempistica, essendo apparse soltanto dopo la conclusione della prima procedura ricorsuale (cfr. verbale 5, D27 segg., pag. 5 e atto B38/2), e non più reiterate nel corso della presente. Tale conclusione è maggiormente suffragata dal fatto che appare poco credibile che

l'insorgente, se veramente fosse stato a conoscenza di essere entrato nel mirino di Hamas, rispettivamente che membri della sua famiglia fossero stati incarcerati e minacciati a causa delle sue pubblicazioni, abbia continuato ad esporre questi ultimi con il suo comportamento ad un possibile perseguimento, senza per lo meno adottare delle misure per scongiurarlo, come pubblicando anonimamente; procedere che avrebbe peraltro già intrapreso in patria onde proprio evitare ulteriori persecuzioni da parte di Hamas. Difatti egli, al momento della pubblicazione dei messaggi prodotti quali mezzi di prova, soggiornava e soggiorna tutt'ora in Svizzera; allorché invece alcuni dei suoi membri famigliari, risiederebbero tutt'ora nella H. _____. Non si arriva a conclusione differente neppure dalla presa in considerazione dell'estratto della comunicazione del ceppo familiare (cfr. mezzo di prova n. 15), il quale non è atto in alcun modo a supportare la sua tesi che Hamas lo perseguirebbe in futuro e perseguirebbe la sua famiglia a causa delle sue pubblicazioni mediate. Non soccorre in tal senso le tesi dell'insorgente neppure l'articolo del (...) presentato, in quanto malgrado vi sarebbe citato un suo amico J. _____, evenienza quest'ultima che se anche venisse ritenuta verosimile, non proverebbe in alcun modo né che il ricorrente al momento dei fatti riportati fosse in contatto con quest'ultimo, né che abbia partecipato in modo attivo agli stessi e che per questo sia entrato nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine. Anche per quanto concerne le sue allegare relazioni con persone appartenenti al movimento Fatah da quando si trova in Svizzera, egli non ha apportato alcun elemento concreto a dimostrazione delle stesse, né men che meno che le medesime siano venute a conoscenza della polizia interna di Hamas, e che per questo egli sia entrato nel mirino della stessa per tale unico motivo così come neppure l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni future ex art. 3 LAsi.

E. 14.4

Ne discende quindi che i ricorrenti non hanno apportato alcun indizio reale, concreto e circostanziato, circa un timore fondato quanto al rischio di poter subire degli atti persecutori successivi, nel caso di un loro rimpatrio, e tali da ammettere l'esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga in virtù dell'art. 54 LAsi, per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

D-6341/2019 Pagina 26

E. 15

In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo ai ricorrenti. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale, né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.

E. 16

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 13 dicembre 2019, accolto l'istanza di assistenza giuridica giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono rimosse le spese processuali.

E. 17

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ciffra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-6341/2019 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.